

# SENTENZA DEL 25.03.2013 NR. 14044

## **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE** **SEZIONE QUINTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente

Dott. BRUNO Paolo A - rel. Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;

avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di quella stessa città, emessa il 5 giugno 2013,  
nei confronti di:

(OMISSIS);

(OMISSIS);

(OMISSIS);

(OMISSIS);

(OMISSIS);

letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;

sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;

sentite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Volpe  
Giuseppe, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

sentiti, inoltre, l'avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), difensori di (OMISSIS) (il primo anche

nell'interesse di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), che hanno chiesto l'inammissibilita' del ricorso e, in subordine, il rigetto.

#### RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 febbraio 2011 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, annullava il decreto del locale Gip, che, il 13 gennaio di quello stesso anno, aveva disposto il sequestro preventivo di numerosi beni, tra cui anche risorse finanziarie affidate a conti correnti bancari, ed immobili, sul presupposto che gli stessi, ancorche' formalmente intestati ad (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), fossero, in realta', nella diretta disponibilita' di (OMISSIS), indagato: a) per il reato di cui all'articolo **416 bis c.p.**, per ritenuta partecipazione al sodalizio camorristico inteso clan Mallardo; b) per il reato di cui al **Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies** con riferimento a dodici condotte contestate in concorso con i fittizi proprietari; c) per il reato di cui all'articolo 374 bis c.p., aggravato ai sensi della Legge n. 203 del 1992, articolo 7, per falso ideologico in atto notarile finalizzato alla predisposizione di cospicua provvista finanziaria, da utilizzare in futuri giudizi.

2. Avverso la pronuncia anzidetta il Procuratore della Repubblica di Napoli ha proposto ricorso per cassazione e questa Suprema Corte, Quinta Sezione Penale, con sentenza dell'1 giugno 2011, n. 849, ha annullato l'anzidetta ordinanza, rinviando per nuovo esame al competente giudice del riesame.

Rilevava la pronuncia rescindente che il giudice a quo aveva assunto, come presupposto dell'annullamento, il venir meno della "mafiosita'" del (OMISSIS) in quanto, nel procedimento cautelare personale a suo carico, non era stata riconosciuta la necessaria gravita' indiziaria in merito alla contestata sua appartenenza al clan Mallardo;

a tale ultima conclusione, il Tribunale partenopeo era pervenuto perche' l'assunto accusatorio sul punto si reggeva sulle sole dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (OMISSIS) ed (OMISSIS);

l'anzidetta deliberazione era, pero', contraddittoria in punto di ritenuta "impermeabilita'" ovvero "incomunicabilita'" degli indizi nascenti dalle propalazioni accusatorie di una decina di collaboratori di giustizia e di quelli connessi alla disponibilita' di un ingente patrimonio ingiustificatamente accumulato dall'indagato, che, invece, avrebbero dovuto essere considerati in una dimensione unitaria e globale;

l'accumulo ingiustificato di imponente ricchezza, nel settore immobiliare, imprenditoriale e

finanziario, unitamente alla "non abbenza" dei parenti e degli amici intestatari, era sufficiente ad integrare un quadro indiziario rilevante, ex articolo **273 c.p.p.**, in relazione al reato di cui al **Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies**;

la dimensione anomala della ricchezza accertata, gli indiscutibili rapporti con l'ambiente criminale camorristico denunciato dai collaboratori di giustizia, in assenza di convincenti smentite, erano elementi di tale valenza dimostrativa da non poter essere trascurati ai fini della decisione; ne' poteva negarsi la sicura qualita' di base indiziaria in uno con l'insieme delle propalazioni dei collaboratori, le cui carenze "perdono decisiva rilevanza" se considerate nella "dimensione di frammenti per un complesso ed uniforme quadro indiziario".

3. Pronunciando in sede di rinvio, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 27 ottobre 2011, confermava l'annullamento del decreto di prime cure e con esso la restituzione dei beni sequestrati. A dire del giudice del rinvio, non esistevano sufficienti indizi in ordine all'ipotizzata partecipazione associativa del (OMISSIS), non essendo attendibili le accuse dei collaboratori di giustizia e non potendo trarsi elementi significativi dagli accertamenti patrimoniali, in funzione dell'ipotizzata appartenenza camorristica.

4. Avverso l'anzidetta pronuncia il Procuratore di Napoli ha proposto nuovo ricorso per cassazione e questa Corte Suprema, Prima Sezione Penale, con sentenza del 15 novembre 2012, ha nuovamente annullato l'ordinanza impugnata, con rinvio per un nuovo esame al componente giudice del riesame.

Rilevava questa Corte regolatrice che la precedente pronuncia rescindente aveva censurato l'inesistenza di un percorso logico idoneo a sorreggere la precedente decisione del tribunale del riesame, fondata su una valutazione parziale, incoerente e frammentaria delle esposte risultanze; che l'ordinanza annullata e quella pronunciata in esito al rinvio avevano in comune la particolarita' di avere annullato il sequestro, previa valutazione della gravita' indiziaria e sulla sola base dell'esito, ritenuto negativo, di tale verifica, ove invece, per indiscusso insegnamento giurisprudenziale di legittimita', il giudice del riesame avrebbe dovuto verificare soltanto il fumus commissi delicti ossia l'astratta sussumibilita' della fattispecie nell'ipotizzato paradigma delittuoso; che il giudice del rinvio aveva sostanzialmente eluso il precetto della stessa Corte di legittimita', in quanto aveva, nuovamente, preso le mosse dalla parcellare disamina delle numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia, negandone l'intrinseca consistenza, attendibilita' e convergenza, per poi passare all'indagine **patrimoniale**, con inversione del percorso argomentativo suggerito

nella pronuncia rescindente. Il giudice a quo aveva, inoltre, ritenuto che le cospicue risorse economiche dell'indagato avessero una redditività reale assai superiore a quella dichiarata e che ulteriore fonte di guadagno fosse costituita dall'intensa attività di abusivismo edilizio - oggetto di separato giudizio - in concorso con pubblici funzionari corrotti, in un contesto territoriale, storicamente, oggetto di influenza camorristica, elementi ritenuti, con palese inversione logica, idonei a neutralizzare il fondamentale indizio dell'ingiustificato arricchimento. Lo stesso giudice non si era curato, poi, di valutare se le dichiarazioni del dichiarante (OMISSIS) - definite de relato - potessero essere frutto del flusso di notizie circolanti all'interno dei gruppi criminali operanti in zona e in un contesto contiguo a quello di supposta appartenenza del (OMISSIS); aveva negato la "convergenza del molteplice" sul rilievo che i collaboratori non avevano riferito identici fatti, omettendo di considerare che, rispetto ad una condotta criminosa protratta nel tempo, il quadro indiziario ben può essere integrato da distinti, purché significativi, segmenti della stessa condotta. Sicché, balzava evidente la violazione dell'articolo **627 c.p.p.**, comma 3.

Soggiungeva il giudice di legittimità che la motivazione in esame era meramente apparente, con riferimento agli addebiti di trasferimento fraudolento dei valori di cui al **Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies**, che sanzionava la fittizia intestazione dei beni (non necessariamente di provenienza illecita) "al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di **misure di prevenzione patrimoniale**", facendo peraltro richiamo ad indiscusso insegnamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui non occorre che fosse già intrapreso un procedimento di **prevenzione** personale, essendo sufficiente il ragionevole convincimento della possibile adozione di **misure di prevenzione** reale, donde l'esigenza della fittizia dismissione dei cespiti al fine di scongiurarne gli effetti.

Ebbene, di fronte all'apparente distribuzione di buona parte della straordinaria ricchezza accumulata dal prevenuto, in favore di parenti ed amici, peraltro nullatenenti, ed all'accertata pendenza di giudizi per gravi reati, che ben consentiva all'interessato di prevedere l'imminente adozione di **misure di prevenzione** nei suoi confronti, la configurabilità degli estremi oggettivi e soggettivi della fattispecie incriminatrice era stata esclusa senza alcuna razionale giustificazione. Le anzidette considerazioni avevano carattere assorbente di ogni altra ragione di censura.

Andava condiviso, invece, il convincimento del giudice del rinvio in ordine all'intervenuta prescrizione del reato di cui all'articolo **374 bis c.p.**

Si imponeva, pertanto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al giudice

territoriale affinché, in piena libertà di giudizio, in applicazione del principio di diritto esplicitamente richiamato (in ordine ai presupposti del reato di trasferimento fraudolento dei valori), valuti la ricorrenza o meno del *fumus in ordine* non soltanto al reato associativo, bensì anche a quello di intestazione fittizia nella titolarità dei beni di cui alla richiesta di sequestro, a tal fine adeguatamente valutando, globalmente ed in riferimento reciproco, le conoscenze personali dei collaboratori di giustizia, la oggettivamente amplissima base **patrimoniale** per cui è causa ed ogni altra significativa acquisizione istruttoria (tra le quali, di sicura rilevanza, il rapporto di proporzionalità tra redditualità dei proprietari formali e il valore dei beni) nonché gli esiti peritali, di consulenza e di PG.

5. Pronunciando ancor una volta in sede di rinvio, il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe, annullava nuovamente il decreto di sequestro preventivo emesso dal locale Gip il 13 gennaio 2011, nei confronti delle persone nominate in rubrica.

Il giudice del rinvio richiamava la propria ordinanza del 4 dicembre 2013 che aveva escluso la sussistenza di gravi indizi di partecipazione del prevenuto al clan camorristico Mallardo ed aveva spiegato la ragguardevole disponibilità **patrimoniale** del prevenuto anche con i proventi di attività illecita, specialmente nell'ambito di rilevanti iniziative di abusivismo edilizio nell'area flegrea.

Anche se non poteva escludersi la contiguità del prevenuto al contesto affaristico-criminale della zona, da cui aveva sicuramente tratto vantaggi anche economici (come emergeva dall'intervenuta condanna per fatti relativi), ciò nondimeno la complessiva valutazione dell'incerto assetto **patrimoniale** dello stesso in uno con le valutate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, impediva di ipotizzare a suo carico la contestata partecipazione al clan Mallardo ovvero, in ogni caso, altre condotte penalmente rilevanti.

Le conclusioni che avevano portato lo stesso giudice del riesame ad annullare la misura custodiale nei confronti del prevenuto erano tali da escludere, pertanto, non solo la sussistenza della gravità indiziaria, ma anche del *fumus commissi delicti*, nell'accezione indicata dalla Corte di legittimità. Le anzidette conclusioni non consentivano neppure di ravvisare una specifica fattispecie criminosa, in funzione della quale ipotizzare i presupposti legittimanti dell'impugnata misura cautelare, in vista di possibile confisca. Il compendio investigativo non consentiva di ritenere "provato" che i beni oggetto di sequestro preventivo fossero nell'effettiva disponibilità del ricorrente ovvero fossero, addirittura, attribuibili ad esponenti del clan, in gran parte dei casi nemmeno nominativamente indicati dai collaboratori, che avevano assegnato al (OMISSIS) il ruolo "generico" di riciclatore per

conto del clan ovvero di prestanome. In ogni caso, non risultavano acquisiti concreti elementi di fatto per ritenere che la mera pendenza del giudizio per gravi reati (per i quali il (OMISSIS) risulta irrevocabilmente condannato alla pena di anni cinque di reclusione) avrebbe consentito all'interessato di prevedere la proposta di **misure di prevenzione** nei suoi confronti. Andava, pertanto, ribadito il giudizio, già espresso con ordinanza del 4 dicembre 2013, in ordine all'impossibilità di configurare anche il delitto di intestazione fittizia dei beni, contestato al prevenuto ed agli altri ricorrenti.

6. Avverso l'anzidetta pronuncia il Procuratore della Repubblica di Napoli ha proposto nuovo ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.

Con unico, articolato, motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale sotto distinti profili:

- per inosservanza del dictum della Corte di legittimità e violazione degli articoli **309 e 192 c.p.p.**;

- in relazione alla portata delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, con violazione del menzionato articolo 192;

- in relazione agli articoli 416 bis e 648 bis c.p. e della Legge n. 356 del 1992, articolo 12 quinquies e Legge n. 203 del 1991, articolo **7 e dello stesso articolo 192 c.p.p.**;

- in relazione alla possibilità concessa al giudice del riesame di riqualificare il fatto contestato, con violazione degli articoli 309 e 192.

- violazione di legge per vizio di motivazione tanto radicale da rendere meramente apparente e, di fatto, inesistente l'impianto giustificativo;

- violazione di legge per vizio della motivazione per mancanza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, tali da rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Un breve riferimento alla pronuncia di annullamento (la seconda, per l'esattezza), al fine di coglierne la ratio decidendi costituisce necessaria premessa all'esame del ricorso del P.m., che, nella sua articolata formulazione, è evidentemente inteso a sollecitare questa Corte alla verifica del rispetto, da parte del giudice del rinvio, del dictum della stessa pronuncia

rescindente.

Orbene, risulta agevolmente dalla narrativa che la ragione primaria dell'annullamento risiedeva nella mera apparenza della motivazione, integrante pacificamente violazione di legge - solo vizio deducibile in materia di **misure** cautelari - posto che il giudice del rinvio aveva trascurato di considerare che in subiecta materia assume rilievo primario non già la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma la mera configurabilità del fumus commissi delicti, ossia l'astratta sussumibilità della fattispecie nel paradigma delle ipotesi delittuose formulate nell'incolpazione provvisoria. Da qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata affinché il giudice del rinvio, in piena libertà di convincimento, procedesse a nuovo esame, sulla base delle enunciate direttive (valuti la ricorrenza o meno del fumus in ordine non soltanto al reato associativo, bensì anche a quello di intestazione fittizia nella titolarità dei beni di cui alla richiesta di sequestro, a tal fine adeguatamente valutando, globalmente ed in riferimento reciproco, le conoscenze personali dei collaboratori di giustizia, la oggettivamente amplissima base **patrimoniale** per cui è causa ed ogni altra significativa acquisizione istruttoria (tra le quali, di sicura rilevanza, il rapporto di proporzionalità tra redditualità dei proprietari formali e il valore dei beni) nonché gli esiti peritali, di consulenza e di PG).

2. Chiamato a tale compito ricognitivo, il giudice del rinvio è, però, incorso nello stesso errore d'impostazione e di valutazione, che aveva afflitto la precedente pronuncia.

In particolare, si era posto, ancora una volta, l'accento sul contestuale annullamento, da parte dello stesso giudice del rinvio, dell'ordinanza di custodia cautelare riguardante la ritenuta partecipazione dell'indagato al sodalizio camorristico inteso clan Mallardo.

Ed invero, a parte che la richiamata pronuncia di annullamento è stata oggetto di ulteriore cassazione da parte di questa Corte, con distinto provvedimento emesso all'odierna udienza, e di certo erroneo l'assunto secondo cui la sola caducazione della misura cautelare personale, in ragione della ritenuta inidoneità delle risultanze investigative ad integrare un contesto di gravità indiziaria, tale da far ritenere la qualificata probabilità di appartenenza dell'indagato a sodalizio mafioso, portasse, perciò solo, ad escludere anche il mero fumus, nel senso dell'astratta riconducibilità dei fatti al paradigma associativo, senza farsi carico di esaminare - sia pure a soli fini dell'astratta configurabilità e nell'ambito di una valutazione globale e non parcellizzata - le plurime emergenze investigative (le provalazioni accusatorie di una decina di collaboratori di giustizia, in rapporto al dato conclamato della titolarità, in capo al (OMISSIS), di un imponente patrimonio di incerta provenienza).

Anche con riferimento all'ipotesi del fraudolento trasferimento di valori non era, di per sé, sufficiente la ritenuta insussistenza del presupposto della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione mafiosa, per escludere la configurabilità del reato anzidetto, occorrendo verificare - ancora una volta nei limiti della mera delibazione del fumus - la sussistenza dei

relativi presupposti, ovverosia la ritenuta intestazione fittizia dei beni in capo a parenti ed amici, privi di capacita' reddituale e, comunque, la sproporzione dei relativi cespiti, non senza considerare che, alla stregua del principio di diritto richiamato nella stessa pronuncia rescindente, la finalita' di sottrarre i beni alla misura ablatoria non presupponeva l'avvenuto avvio di apposita procedura di **prevenzione** reale, essendo, all'uopo, sufficiente la mera prevedibilita' che la stessa procedura potesse essere intrapresa.

3. La riproposta mera apparenza - e, di fatto, inesistenza - della motivazione e' ragione di nullita' dell'impugnato provvedimento, che dev'essere dunque dichiarata nei termini di cui in dispositivo, affinche' il giudice del rinvio proceda a nuovo esame, rendendo in esito motivazione esente dalle riscontrate incongruenze.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con l'invio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame.